

# Crediti d'imposta compensabili alla fine sequestro

## Bonus edilizi

**Il Governo consente la spendibilità degli importi dissequestrati**

**Valerio Vallefucio**

Le nuove norme di contrasto alle frodi in edilizia, introdotte nel decreto legge approvato il 18 febbraio dal Consiglio dei ministri, intervengono nelle crepe del meccanismo della cessione del credito fiscale di cui all'articolo 121 del decreto legge 34/2020 (decreto Rilancio) rivedendo anzitutto il numero delle cessioni possibili. Alla luce delle nuove norme, una volta acquisito il credito vi è la possibilità di altre due ulteriori cessioni, ma solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo o a imprese di assicurazioni autorizzate ad operare in Italia.

Le norme attuali escludono invece la facoltà di ogni successiva cessione. La strategia prescelta mira evidentemente ad arginare il dilagare di truffe e frodi perpetrate attraverso il meccanismo della cessione del credito fiscale facendo leva sulla collaborazione attiva di quelli che sono a tutti gli effetti soggetti obbligati ai sensi della

normativa antiriciclaggio e che, dunque, come tali sono tenuti ad applicare stringenti misure di controllo preventivo.

Il provvedimento prevede inoltre l'implementazione di un sistema di tracciabilità mediante l'attribuzione a ciascun credito di un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Il decreto chiarisce poi i termini di utilizzo dei crediti d'imposta già sottoposti a sequestro penale nell'ambito dei numerosi procedimenti aperti a carico di quanti hanno utilizzato il meccanismo della cessione dei crediti d'imposta per scopi illeciti. Sul punto, l'articolo 3 del decreto legge precisa che l'utilizzo dei crediti d'imposta, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria possa avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini ordinari - cinque e dieci anni - già previsti dagli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, del decreto Rilancio, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei crediti medesimi.

La norma interviene indirettamente nel dibattito relativo all'opportunità di garantire nel caso dei sequestri preventivi forme di tutela del soggetto che abbia acquisito il credito d'imposta in buona fede. Ha

contribuito ad alimentare tale dibattito la chiara previsione dell'articolo 121, comma 6, del decreto Rilancio, in base al quale la responsabilità dei cessionari per l'insussistenza dei crediti si avrebbe solo in caso di concorso nella violazione.

Tuttavia, secondo l'interpretazione da ultimo fornita dall'Amministrazione finanziaria «in caso di sequestro di crediti inesistenti da parte dell'Autorità giudiziaria, in quanto "cose pertinenti al reato", tali crediti diventano inutilizzabili dal terzo cessionario, anche in buona fede, al quale pertanto non resta che rivalersi nei confronti del cedente».

Il nuovo decreto non ha avallato questa interpretazione restrittiva dell'Agenzia, accogliendo anche le istanze dell'Abi: in questo modo si evita che i cessionari in buona fede - in larga parte intermediari bancari - possano essere oltre che truffati anche ulteriormente danneggiati.

Sembrirebbe, pertanto, confermato l'orientamento, più aderente al dettato normativo, che in un primo tempo la stessa Agenzia delle Entrate aveva avallato per cui in caso di frodi nessuna conseguenza dovrebbe prodursi in capo all'acquirente in buona fede, restando circoscritta ogni responsabilità al beneficiario della detrazione unitamente a chi abbia concorso alla realizzazione dell'operazione fraudolenta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### NT+FISCO

#### Bonus 4.0, focus sulla consegna

La programmazione degli investimenti in beni materiali 4.0 richiede un particolare focus sulla tempistica della conse-

gna. Eventuali ritardi possono comportare un'agevolazione meno favorevole. di **Gabriele Ferlito**

La versione integrale dell'articolo su: [ntplusfisco.ilssole24ore.com](http://ntplusfisco.ilssole24ore.com)



**In caso di illeciti nessuna conseguenza dovrebbe prodursi in capo all'acquirente in buona fede**

